

## CRISI D'IMPRESA

---

### ***Nuovo codice della crisi: la domanda con riserva nel concordato preventivo***

di Fabio Battaglia

La riforma della **Legge fallimentare del 2006**, come noto, non contemplava la possibilità di presentare il **ricorso** contenente la **domanda di concordato preventivo riservandosi** di presentare la **proposta** e il **piano** entro un termine fissato dal giudice.

La necessità di introdurre una **fase** nella quale fossero garantite **misure protettive** per evitare che, durante il confezionamento del piano, si consumassero **azioni dei creditori** che avrebbero finito con il **ledere la par condicio e reso impossibile la elaborazione di un piano**, condusse all'introduzione, con il **D.L. 83/2012**, dei **commi 6** e seguenti nell'[articolo 161 L.F.](#).

Venne così introdotta la c.d. **domanda con riserva**, che apriva la **fase prenotativa**.

Stante un **abuso** nell'utilizzo dello strumento, già con il **D.L. 69/2013**, furono apportate **modifiche** volte a rafforzare le **forme di controllo**, sia in sede di **ammissione** che durante il periodo intercorrente tra la **presentazione del ricorso** e quello della **presentazione di piano e proposta**.

La **pubblicazione del ricorso** nel Registro imprese, ai sensi dell'[articolo 168 L.F.](#), comporta l'effetto per cui i **creditori per titolo o causa anteriore non possono**, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire **azioni esecutive e cautelari** sul patrimonio del debitore.

Tale effetto si produce anche con la **presentazione del ricorso** con richiesta di termine per la **presentazione di proposta e piano**, con ciò determinandosi l'**effetto protettivo in modo automatico** anche con l'**apertura della fase preconcorsuale**.

Si ricorda che entro lo stesso termine fissato per il **deposito della proposta e del piano**, il debitore può, in alternativa, presentare domanda per l'**omologazione di un accordo di ristrutturazione** ai sensi dell'[articolo 182 bis L.F.](#).

Il nuovo **codice della crisi** ha concentrato negli **articoli che vanno dal 40 al 53** le norme che regolano il **procedimento unitario** per l'accesso alle **procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza**, cui seguono gli [articoli 54](#) e [55](#) che disciplinano le **misure cautelari e protettive**.

Il legislatore ha scelto di uniformare la disciplina delle **modalità di accesso** ai vari strumenti di

**regolazione della crisi e dell'insolvenza**, pur inserendo alcune norme specifiche per cogliere gli aspetti peculiari del **concordato preventivo**, degli **accordi di ristrutturazione** e della **liquidazione giudiziale**.

L'**articolo 40 del codice della crisi** regola la **disciplina comune** a tutte le procedure relativa alla **domanda di accesso alla procedura**.

Nell'ambito del procedimento unitario, però, l'**articolo 44** prevede regole particolari riguardanti il **concordato preventivo** e gli **accordi di ristrutturazione**.

I primi **quattro commi** dell'**articolo 44** regolano la **fase prenotativa**.

Ai sensi dell'[articolo 44, comma 1 lett. a\)](#), **del codice** il debitore può richiedere, nell'ambito di una **domanda di accesso** ad una **procedura di regolazione concordata della crisi**, termine per il **deposito della proposta di concordato preventivo** con il **piano**, l'**attestazione di veridicità dei dati** e di **fattibilità** e la documentazione di cui all'[articolo 39, comma 1](#), oppure gli **accordi di ristrutturazione dei debiti**.

Rimane, pertanto, la **possibilità della scelta tra concordato preventivo ed accordi di ristrutturazione**.

Il termine richiesto può andare da **trenta** a **sessanta** giorni e, in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, il tribunale può, in presenza di giustificati motivi, **estendere tale termine per ulteriori sessanta giorni**.

Il **dimezzamento** dei termini (trenta/sessanta, anziché sessanta/centoventi) rispetto all'attuale disciplina, va letto in coordinamento sia con la **misura premiale** di cui all'**articolo 25, lett. d**), che prevede il **raddoppio del periodo di proroga di sessanta giorni** concedibile ai sensi dell'**articolo 44**, nonché in considerazione della circostanza che le **misure cautelari** che accompagnano la **fase prenotativa**, che precedono concordato preventivo o accordo di ristrutturazione, possono andare in continuità con quelle già concesse nell'ambito di un precedente procedimento di composizione negoziale della crisi ai sensi dell'**articolo 19 del codice**.

In tal quadro va menzionato l'**articolo 8 del codice** che **limita ad un anno**, anche non continuativo, il periodo complessivo di **copertura delle misure protettive**.

In via generale, salvo la menzionata **diversa scansione dei termini**, la nuova regolamentazione richiama quanto già previsto nei commi sei e seguenti dell'[articolo 161 L.F.](#).

Non mancano, tuttavia, **ulteriori novità**.

Intanto sotto il profilo del corredo informativo, l'**articolo 39, comma 3** (si ricorda che l'**articolo 39** del codice, in coordinamento con il procedimento unitario, prevede un corredo informativo

comune per tutte le procedure di regolazione della crisi), nel confermare che con il **ricorso** devono essere presentati i **bilanci** relativi agli ultimi tre esercizi e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti (aggiungendo l'indicazione delle **cause di prelazione** che attualmente è indicazione da specificare con la presentazione della proposta), precisa che, le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, dovranno essere presentare le **dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre esercizi**.

Nel caso in cui la domanda preveda l'**accesso al concordato preventivo** la **nomina del commissario** è **dovuta** da parte del tribunale e non più rimessa alla sua discrezionalità come attualmente.

Sotto il profilo degli **obblighi informativi periodici** la **relazione mensile** che attualmente pare essere riferita alle sole **dinamiche finanziarie**, diviene una **relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria** (**articolo 44, comma 1, lett. c.**).

In caso di **nomina del commissario** è, altresì, previsto l'**obbligo di versamento delle somme necessarie** per la **procedura, entro dieci giorni dal provvedimento di nomina**, per la fase preconcorsuale; il **mancato versamento** comporta la **revoca della concessione del termine** fissato per il deposito di piano e proposta.

Si conclude richiamando gli [articoli 54 e 55](#) che riguardano la disciplina delle **misure cautelari e protettive**.

Con specifico riferimento alle **misure protettive** (e cioè la circostanza per cui i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore), va evidenziato che l'**articolo 54, comma 2** prevede che **gli effetti si producono dalla data di pubblicazione della domanda** di cui all'**articolo 40 del codice**, ma **solo se il debitore ne ha fatto richiesta**, con ciò facendo venire meno l'**effetto automatico** attualmente vigente, ai sensi del sopra citato **articolo 168**, che la **pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese produce**.

Master di specializzazione

## LE PROCEDURE CONCORSUALI NELLA CRISI D'IMPRESA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)